



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3255/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3591/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3591/TFNSVE/2025-2026, 3591 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FORUM JULII CALCIO (918863) contro la società ESTE SRL (58767) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DORBOLO ALESSANDRO (7035679);

In data 2 Maggio, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che il ricorso depositato, ancorchè intestato al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche oltre che alla società resistente, risulta notificato a quest'ultima in data di molto antecedente al deposito (31/03/2026);



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- rilevato che, pertanto, il ricorso, per come proposto, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica. L'art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), invero, disciplina puntualmente il procedimento relativo alle controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai